Rep. n. o 77 Repubblica Italiana	
Università degli Studi di Catania	
Oggetto: Accordo quadro per l'affidamento della fornitura in abbonamento di	***************************************
periodici italiani e stranieri e delle prestazioni connesse per le esigenze delle	
hiblioteche dell'Università degli Studi di Catania – CIG 7572172203	

L'anno duemiladiciotto, il giorno 28 del mese di novembre, in Catania, Piazza	
Università n. 2, nei locali della Direzione Generale dell'Università degli Studi di	
Catania, avanti a me Avv. Vanessa Rapisarda, n	
funzionario dell'Università medesima incaricata, giusta contratto di lavoro del	
05.09.2011, di redigere e ricevere, a tutti gli effetti legali, quale ufficiale rogante,	
gli atti ed i contratti per conto e nell'interesse dell'Amministrazione	
Universitaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 129 del Regolamento	
Generale Universitario approvato con R.D. nº 674 del 06.04.1924 e dell'art. 59	
del Regolamento per l'Amministrazione, la contabilità e la finanza di questa	
Università, emanato, ai sensi dell'art. 6 comma 9 della legge 09.05.1989 nº 168,	
con Decreto Rettorale nº 9 del 04.01.2016, sono comparsi:	
DA UNA PARTE	
l'Università degli Studi di Catania, di seguito denominata anche Ente appaltante,	
C.F. e Partita IVA 02772010878, nella persona del Direttore Generale, avv.	
Candeloro Bellantoni, n.	
carica presso la stessa Università, il quale interviene al presente atto in virtù degli	
artt. 4, comma 2 e 16 del Decreto Leg vo n. 165 del 30.03.2001;	
E DALL'ALTRA	
L'operatore economico Celdes s.r.l., di seguito denominato anche	

	Fornitore/Commissionaria, con sede legale in Roma cap. 00198, corso Trieste n.	
	44, CF 02938930589 e Partita IVA 01137991004, in persona di Mario Demuro	
	Pizzolato, n	
	in qualità di amministratore e legale	
	rappresentante della sopracitata società, munito dei poteri di stipula.	
	Detti comparenti della cui identità personale e qualità io, Ufficiale Rogante, sono	
	certo, mi hanno richiesto di ricevere il presente atto al quale si premette:	
	- che con delihera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi	
	di Catania del 20.06.2018 è stata autorizzata una procedura di gara aperta sopra	
	soglia comunitaria, da svolgersi telematicamente sulla piattaforma e-procurement	
	messa a disposizione di questa Amministrazione a titolo gratuito dal Ministero	
	dell'economia e delle finanze (MEF) e da CONSIP S.p.a, da aggiudicarsi con il	
	criterio del minor prezzo (art. 95 comma 4 lett. h) del D.lgs. n. 50/2016 e	
	ss.mm.ii.), finalizzata alla stipula di un Accordo quadro con un unico	
	operatore, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la	
	fornitura in abbonamento di periodici italiani e stranieri e delle prestazioni	
	connesse per le esigenze delle biblioteche dell'Università degli Studi di Catania,	
	il cui valore complessivo presunto e non garantito, posto a base di gara per	
	l'intera durata dell'Accordo, è stato stimato in € 4.586.909,00 (euro	
	quattromilionicinquecentottantaseimilanovecentonove/00);	
	- che con Determina del Dirigente dell'Area della centrale unica di	
	Committenza, prot. n. 100658 del 24.07.2018, sono stati approvati gli atti di	
	gara (disciplinare di gara e relativi allegati, bando etc) ed è stata indetta, ai sensi	
	degli artt. 35 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato	
	Codice), la gara europea a procedura aperta finalizzata alla stipula del	
ļ		

sopracitato Accordo quadro;	
- che il hando di gara è stato pubblicato sulla GUUF n. 2018/S 142-325771 in	
data 26.07.2018; sulla GURI n. 88 serie speciale, in data 30.07.2018; su due	
quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale in data	
07/08/2018; sul profilo del Committente e sul sito www.acquistinretepa.it; sul	
sito del Ministero delle infrastrutture – servizio Contratti Pubblici	
(http://www.serviziocontrattipubblici.it/);	
- che il seggio di gara, nominato con D.D. rep. n. 3675 del 25.09.2018 (prot. n.	
124722 del 25.09.29018) con verbale del 27 e 28 settembre 2018, rep. n. 100	
del 16.10.2018 (prot. n. 137291 del 16.10.2018), in esito ai lavori svolti, è	
addivenuto alla proposta di aggiudicazione della fornitura in questione a	
favore dell'unico operatore economico concorrente Celdes S.r.l., con sede	
legale in Roma, Corso Trieste 44, C.F. 02938930589, P.IVA 01137991004, che	
ha offerto una percentuale unica di provvigione del 4,90 % sull'importo a base	
d'asta;	
- che il predetto operatore economico è stato sottoposto, con esito positivo, alle	·····
verifiche della documentazione a comprova dei requisiti attraverso il sistema	
AVCPass, giusta comunicazione del R.U.P. del 26.10.2018;	
- che con D.D. rep. n. 4247 del 07.11.2018, prot. n. 150526, sono stati approvati	
gli atti di gara ed è stato dichiarato definitivamente aggiudicatario della	
fornitura di che trattasi, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,	
l'operatore economico Celdes S.r.l., con sede legale in Roma, Corso Trieste 44,	
C.F. 02938930589, P.IVA 01137991004;	·
- che con nota prot. n. 122526 del 09.11.2018, questa Amministrazione, ai sensi	
del comma 5, lett. a) dell'art. 76 del D.lgs. 50/2016, ha comunicato al precitato	

ı

operatore economico l'aggiudicazione definitiva e contestualmente ha richiesto	
allo stesso la documentazione per la stipula dell'Accordo quadro;	
- che l'aggiudicatario ai fini della stipula del presente Accordo quadro, ha fatto	
pervenire la documentazione richiesta la quale, anche se non tutta	
materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;	
- che questa Amministrazione ha provveduto a richiedere in data 19.10.2018, ai	
sensi dell'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm ii., attraverso il sistema Bdna	
(Banca Dati Nazionale Antimafia) l'informazione antimafia liberatoria per la	
società Celdes sr.l. (PR_RMUTG_Ingresso_0389749_20181019);	
- che, ravvisata l'urgenza e l'indifferibilità per l'esecuzione della fornitura in	
questione, non essendo a tutt'oggi pervenuta notizia alcuna da parte delle	
Prefetture di competenza ed essendo trascorsi 30 giorni dalla richiesta, si può	
procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come	
previsto dall'articolo 92, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;	
- che non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 32 c. 9 del Codice in	
quanto a seguito di pubblicazione del bando di gara è stata presentata ed	
ammessa una sola offerta;	
- che, a seguito degli accertamenti effettuati da questa Amministrazione,	
l'aggiudicatario è risultato in regola con gli adempimenti contributivi e	
previdenziali, come si evince dal DURC on line prot. INPS_12475996 del	
16.10.2018, con scadenza validità il 13.02.2019;	
- che ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia di appalti l'esito di	
gara è stato pubblicato con le stesse modalità previste per il bando di gara;	
- che la relativa spesa per l'espletamento del servizio di fornitura di cui sopra per	
ciascuna annualità trova copertura finanziaria sul budget dell'Area dei sistemi	

informativi e dei dipartimenti/strutture didattiche speciali dell'Ateneo o	li
Catania - codice di riclassificazione finanziaria 21034017 - Co.An. J06	
Tutto ciò premesso	
Le parti convengono e stipulano quanto segue in un unico contesto con l	a
narrativa che precede:	
Art. 1 – Valore delle Premesse e norme regolatrici	
Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime	•
nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di gara e le risposte all	e
richieste di chiarimenti fornite nel corso della procedura di gara, ancorché nor	n
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del present	e
Accordo quadro.	
Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro	D
l'offerta economica.	
L'esecuzione del presente Accordo quadro è regolata, oltre che da quanto	2
disposto nel medesimo e nei suoi allegati:	
a. dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratt	i
della pubblica amministrazione;	
b. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti d	i
diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;	
c. dalle Linee guida di attuazione del Codice, adottate dall'ANAC.	The state of the s
Le clausole dell'Accordo quadro sono sostituite, modificate od abrogate	
automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in	L
leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando)
che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezz	i
migliorative per l'Ente appaltante, il Fornitore rinuncia a promuovere azione c	<u>, </u>

ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Art. 2 - Disposizioni generali Il presente Accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento della fornitura in abbonamento di	
Art. 2 - Disposizioni generali Il presente Accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle	MATERIAL PROPERTY AND ADMINISTRATION OF THE PROPERT
Il presente Accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle	
condizioni e alle modalità di affidamento della fornitura in abbonamento di	
periodici pubblicati da editori italiani e stranieri mediante ordinativi di fornitura.	
La stipula del presente Accordo quadro non vincola in alcun modo l'Ente	····
appaltante all'acquisto di quantitativi predeterminati di heni, hensì dà origine	
unicamente ad un obbligo della Commissionaria di prestare quanto oggetto del	
presente Accordo quadro. Il predetto importo massimo stimato, quindi, è da	
considerarsi presunto, non garantito e non vincolante per l'Ente appaltante e	
che, pertanto, non risponderà nei confronti della Commissionaria in caso di	•
ordinativi di fornitura di importo complessivamente inferiore al suddetto valore.	
Il presente Accordo quadro è fonte di obbligazioni per le strutture ordinanti	
nella misura in cui esse provvedono ad emettere ordinativi di fornitura (i.e.	
contratti derivati), nei quali saranno specificate le tipologie e le quantità di	
periodici da acquistare.	
Art. 3 – Oggetto dell'Accordo quadro	
Il presente Accordo quadro ha per oggetto la fornitura in abbonamento di	
periodici pubblicati da editori italiani e stranieri, su qualsiasi supporto e le	
relative prestazioni accessorie obbligatorie di cui all'art. 8 del CSA a favore delle	
Biblioteche dell'Università degli Studi di Catania, in base a specifici ordini.	
L'Accordo quadro riguarderà prevalentemente le annate di periodici pubblicati	
negli anni 2020-2021-2022-2023, nonché la fornitura di quelli pubblicati in	-
annate diverse da quelle summenzionate.	

Le hiblioteche dell'Università degli Studi di Catania destinatarie della fornitura in	
questione sono specificate nell'Allegato A "Anagrafe delle hiblioteche destinatarie della	***************************************
fornitura' del CSA.	<u>_</u>
Come previsto nell'art. 1 del CSA, detto elenco potrà essere modificato in corso	
di vigenza del presente Accordo quadro, qualora ciò si renda necessario a	
seguito di riorganizzazione interna dell'Università degli Studi di Catania ed in	-
particolare del Sistema Bibliotecario. Di tali modifiche verrà trasmessa idonea	
documentazione tramite PEC	
Come previsto nell'art. 9 del CSA, le forniture e le prestazioni di servizi non	
sono affidate alla Commissionaria in via esclusiva. L'Ente appaltante, pertanto,	
si riserva la facoltà di procedere direttamente con gli editori o con soggetti terzi	
qualificati ai fini della sottoscrizione di abbonamenti, senza che la	
Commissionaria possa in tali ipotesi vantare alcun diritto in termini di	
corrispettivo. È, altresì, riconosciuto all'Ente appaltante il diritto di escludere dal	
rinnovo gli abbonamenti ricompresi nell'ambito di contratti consortili o	,,
nazionali, oppure gli abbonamenti per i quali l'editore imponga la sottoscrizione	
diretta o la fornitura attraverso un agente esclusivo.	
La fornitura nonché le prestazioni minime essenziali ad essa connessi dovranno	
avvenire con le modalità ed in conformità a quanto disposto dal C.S.A. posto a	
base di gara (Allegato 1), e dall'offerta economica presentata (Allegato 2) che	
allegati al presente Accordo ne formano parte integrante e sostanziale.	
Art. 4 - Durata dell'Accordo quadro	
La durata del presente Accordo è di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data	
di stipula dello stesso. Per durata dell'Accordo quadro si intende il periodo entro	
il quale l'Ente appaltante potrà procedere alla richiesta di forniture di periodici	

pubblicati da editori italiani e stranieri su qualsiasi supporto mediante la stipula	-
di ordinativi di fornitura.	
Alla scadenza dell'Accordo quadro il rapporto si intenderà cessato, senza	
obbligo di disdetta	
La Commissionaria dovrà eseguire ogni adempimento anche successivo alla	
scadenza dell'Accordo quadro, fornendo i materiali ordinati ma non consegnati	
in corso di esecuzione dello stesso.	
Resta inteso che per durata dell'Accordo quadro si intende il periodo entro il	
quale l'Ente appaltante potrà emettere ordinativi di fornitura, vale a dire	
stipulare contratti derivati con la Commissionaria.	
Art. 5 – Valore complessivo dell'Accordo quadro	
Il valore complessivo massimo, presunto e non garantito, dell'Accordo quadro,	
per tutta la durata indicata, è di € 4.357.563,55 (euro	
quattromilionitrecentocinquantasettemilacinquecentosessantatre/55), oltre l'incremento	
della percentuale unica di provvigione indicata in sede di gara, oltre IVA ove	
prevista.	
Tale valore è da intendersi, quindi, presunto e non garantito e, pertanto,	a Talandran and Talandra and Nove Park Talandra and Nove Barrier
dall'adesione all'Accordo quadro non discende alcun obbligo per l'Ente	
appaltante di acquistare un quantitativo minimo di prodotti ovvero di	
raggiungere l'importo presunto di cui sopra	
Il valore effettivo dell'Accordo quadro, pertanto, sarà determinato dalle	
prestazioni concretamente richieste e fornite nel corso dell'esecuzione del	
rapporto contrattuale.	
La Commissionaria, pertanto, non avrà diritto ad alcun compenso o indennità	
oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.	

Art. 6 - Esecuzione della fornitura, obblighi e oneri	
La fornitura e le prestazioni minime essenziali richieste alla Commissionaria	
dovranno essere eseguite con le modalità e nei tempi stabiliti dall'Ente	
appaltante (Area dei Sistemi Informativi) secondo le disposizioni di cui	
rispettivamente all'art. 8 e all'art. 10 del CSA, che qui si intendono integralmente	
riportati	
Restano a carico della Commissionaria tutti gli obblighi e gli oneri previsti nel	
CSA, con particolare riferimento a quanto disciplinato nei seguenti articoli: art. 9	18-14-15-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-
- Condizioni della fornitura; art 13 - Oneri e obblighi a carico	
dell'aggiudicatario; art. 14 – Previdenza e sicurezza sul lavoro, che qui si	
intendono integralmente riportati.	
Si precisa che la Commissionaria, nella gestione dei rapporti con le Biblioteche	
e/o l'Area dei Sistemi Informativi, dovrà avvalersi di addetti in possesso dei	NATE OF THE PROPERTY OF THE PR
requisiti di cui alla lett. d del citato art. 8 del CSA. Inoltre, la Commissionaria	
dovrà comunicare il nominativo di un referente generale dell'Accordo quadro e	
del/i referente/i dei rapporti con le Biblioteche. La Commissionaria dovrà,	
altresì, garantire l'utilizzo della posta elettronica per tutte le comunicazioni con	tanan gamasaanamaa manampapan aganapana paga-apan apangan ga
l'Ente Appaltante, L'Università si rivolgerà direttamente a tali Referenti per ogni	
problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.	
Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse ai Referenti e si intenderanno	
come validamente effettuate, ai sensi e per gli effetti di legge, alla	
Commissionaria.	
Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dai Referenti, sarà considerato	
dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto della	BY40U-10-17-10-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
Commissionaria	

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	In caso di impedimento o assenza dei Referenti, la Commissionaria dovrà darne	V
	tempestiva notizia al Responsabile Unico del Procedimento, indicando	
	contestualmente il nominativo del sostituto. L'Università si riserva di chiedere,	
	motivatamente, la sostituzione dei Referenti o dei sostituti, senza che la	
	Commissionaria possa sollevare obiezioni, in caso di non adeguatezza del	A Communication
	medesimo alle esigenze della fornitura.	
	Art. 7 – Spedizione e trasporto	
	Come previsto nell'art. 11 del CSA, i periodici satanno spediti dalla	
	Commissionaria attraverso la prestazione di consolidamento, franco trasporto,	
	imballo compreso, consegnati presso le sedi delle Biblioteche, agli indirizzi ed al	
	piano espressamente specificati nei singoli buoni d'ordine. Nel caso di consegna	
	di fascicoli all'indirizzo errato, la Commissionaria ha l'obbligo di ritirarli e di	
	effettuare la consegna corretta a sue spese entro e non oltre 15 (quindici) giorni	
	naturali e consecutivi, dalla comunicazione dell'errore; parimenti nel caso di	
	consegna di fascicoli non ordinati (esclusi quelli ricevuti a titolo di copia saggio),	
	la Commissionaria ha l'obbligo di provvedere a sue spese al titiro.	
	Art. 8 - Corrispettivi contrattuali	
	I corrispettivi contrattuali, come disposto dall'art. 12 del CSA, sono determinati	
	come segue:	
	- per gli abbonamenti ai periodici cartacei e i servizi e le prestazioni minime, la	
	commissione di agenzia offerta in sede di gara dalla Commissionaria ed	
	espressa in termini di percentuale satà applicata sul prezzo di listino previsto,	
	incluse eventuali spese pet la spedizione dei periodici in Italia;	
	- per gli abbonamenti esclusivamente in formato elettronico, la commissione di	
	agenzia offerta in sede di gara dalla Commissionaria ed espressa in termini di	
I		

percentuale sarà applicata sul prezzo previsto per il collegamen	to Internet
relativo al dominio Università degli studi di Catania, in base alle	classi di IP
comunicate dall'Area dei Servizi Informativi o di password, sal	lyo diversa
richiesta della Biblioteca o della predetta Area;	
- la commissione di agenzia offerta in sede di gara sarà applicata	, altresì, al
prezzo previsto per il collegamento ad Internet relativo a	1 dominio
dell'Università degli Studi di Catania;	
- per i titoli proposti dagli editori all'interno delle cosiddette	offerte "a
pacchetto" la Commissionaria risultata aggiudicataria è tenuta ad	applicare il
prezzo più vantaggioso previsto dalla combinazione degli al	phonamenti
cartacei richiesti dalle Biblioteche. Anche per questi titoli la per	centuale di
commissione offerta in sede di gara dalla Commissionaria resterà	invariata e
sarà applicata all'eventuale prezzo di pacchetto.	
I suddetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione delle	forniture e
dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempir	nento delle
modalità e delle prescrizioni contrattuali e si intendono comprensiv	i di tutti gli
oneri e gli obblighi derivanti alla Commissionaria dall'esecuzione d	ell'Accordo
quadro (ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli	doganali, di
natura fiscale, le commissioni bancarie, le spese di spedizione o	altra spesa
relativa al trasferimento del corrispettivo contrattuale) e dall'osserva	nza di leggi
e regolamenti.	
I corrispettivi contrattuali vengono determinati a proprio ris	schio dalla
Commissionaria in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e sti	me, e sono
pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi im	previsto_o_
eventualità, facendosi carico la Commissionaria di ogni relativo risch	io e/o alea,
7	

	compreso il rischio da operazioni di cambio in valuta. La Commissionaria,	
	pertanto, non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti,	
	revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.	
	Art. 9 - Preventivi, fatturazione e modalità di pagamento	d' to take till the consequence of the
	L'acquisto dei periodici avverrà per partite di ordini che saranno evasi dall'Ente	
	appaltante (Area dei Sistemi Informativi) a seguito di acquisizione di preventivi	
	di spesa forniti dalla Commissionaria, nei tempi e secondo le modalità previste	
State of the State	nella lett. j dell'art. 8 del CSA, che qui si intende integralmente riportata.	
****	È fatto obbligo alla Commissionaria di applicare ad ogni singolo titolo di	-Ara-constant American
	periodico la medesima percentuale di commissione indicata in sede di offerta.	
	Le modalità di fatturazione e di pagamento sono disciplinate nell'art. 16 del	
	CSA	
	In particolare, la fattura, obbligatoriamente redatta in forma elettronica secondo	
	le vigenti disposizioni di legge (legge 24.12.2007 n. 244; Decreto 07.03.2008;	
	Decreto 03.04.2013 n. 55, pubblicato in G.U. n. 118 del 22.05.2013), dovrà	
	essere trasmessa esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI)	
**************************************	gestito dall'Agenzia delle Entrate, e dovrà riportare tutti i dati obbligatori	······
mint the second	richiesti dal sistema, tra cui le seguenti informazioni e i seguenti codici:	
***************************************	- Università degli Studi di Catania - cod fisc 02772010878 - Piazza	
	Università n. 2, 95131 Catania, email protocollo@unict.it - PEC	P
	protocollo@pec.unict.it;	TALLES
	- CIG del presente Accordo quadro (7572172203);	
	- CIG dell'ordinativo;	
	- codice amministrazione destinataria;	
	La fattura dovrà, altresì, contenere, con riferimento a ciascun periodico le	
	r I	

seguenti indicazioni:	
- il titolo del periodico, l'ISSN o EISSN, l'editore, il numero del volume e	
dell'annata, il numero dei fascicoli per volume e/o per annata e la periodicità;	
- il numero del buono d'ordine o comunque espressa menzione del riferimento	
di_ordine;	
- il tipo di abbonamento: Print, Print+Free On line, Print+On line, solo On line, Cd-	
Rom, ecc.	
Per le riviste straniere:	
- il prezzo di listino per l'Italia espresso nella valuta originale del paese in cui il	
periodico è pubblicato nel caso in cui l'editore non presenti il prezzo in euro;	
- il prezzo espresso in Euro;	
- qualora i prezzi nella valuta originale non risultino espressi in Euro, si	
procederà alla conversione applicando il cambio di riferimento Euro-	
Rilevazioni BCE, pubblicato sul quotidiano il Sole 24ore il giorno	
dell'emissione della fattura o quello immediatamente precedente qualora non	
presente in tale data; l'importo ottenuto verrà arrotondato per eccesso o per	
difetto al centesimo di Euro più vicino (due decimali);	
- la percentuale di commissione;	
- l'importo espresso in Euro relativo alla percentuale di maggiorazione a titolo	
di commissione di Agenzia, calcolato sul prezzo di listino per l'Italia;	**************************************
- l'importo relativo all'IVA sulla commissione esclusivamente per i periodici in	
formato cartaceo;	
- l'importo da liquidare in Euro al lordo della percentuale di commissione	
d'Agenzia.	
Nella fattuta dovranno, infine, essere inserite ulteriori informazioni, al fine di	

***************************************	assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, rendere univocamente	
The second second second second second second	identificabili le fatture, consentire la riconciliazione della fattura elettronica con il	
	contratto nonché accelerare le operazioni di pagamento: Dati dell'ordinativo di	
***************************************	fornitura (oggetto; num. di repertorio; num. di protocollo e data; num. impegno	
	di spesa).	
	In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino alla	
	trasmissione attraverso il predetto Sistema di interscambio della fattura corretta,	
	con onere dell'appaltatore di assicurare correttezza nell'emissione della	
	documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di nota di credito.	
ACRES BUTTON LINEAR PROPERTY AND ADMINISTRA	Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive	
	o contributive.	
	Le fatture dovranno essere intestate e spedite secondo le modalità concordate	
	con l'Atea dei Sistemi Informativi dell'Ente appaltante. L'emissione di tutte le	
	fatture dovrà essere in ogni caso sospesa dalla Commissionaria nel periodo che	
	va dal 1° dicembre al 31 gennaio di ogni anno di fornitura in occasione delle	***************************************
	operazioni di chiusura del bilancio.	
	I pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi	et Maria de la companya del companya de la companya del companya de la companya d
	dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità della	
	stessa, della non sussistenza di gravi irregolarità in relazione alla fornitura	
	oggetto della fatturazione in parola.	
Of the Address of the Second S	Resta inteso che in merito all'applicazione degli interessi di mora, la decorrenza	
	dei termini per il pagamento delle fatture viene sospesa nel caso vengano	
	riscontrati, da parte dell'Area dei Sistemi Informativi dell'Ente appaltante o da	
	parte delle Biblioteche omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali	
	inerenti le fatture medesime, o gravi irregolarità della fornitura oggetto delle	,

	stesse. Si precisa, sia pure in modo non esaustivo, che per grave irregolarità della	
	fornitura s'intende l'inaccessibilità della versione elettronica sia nel caso di	
	periodici solo an line, sia nel caso delle versioni an line, gratuite o a pagamento,	
	incluse negli abbonamenti cartacei sottoscritti; e il mancato ricevimento di tutti i	
	fascicoli del periodico che risultino già pubblicati alla data di fatturazione,	
************	qualora almeno uno di questi risulti distribuito da un tempo minimo di circa due	
***************************************	mesi per i periodici stranieri e di almeno un mese per quelli italiani	
	Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto (per posta elettronica o	
	attraverso la piattaforma amministrativa di gestione dei reclami) da parte delle	
	Biblioteche alla Commissionaria, la quale è tenuta a fornire tempestivo riscontro.	
	Al termine delle necessarie verifiche, qualora le suddette irregolarità fossero tali	
	da non consentire l'espletamento delle normali procedure amministrative, la	***************************************
	Commissionaria è tenuta all'annullamento delle fatture contestate e alla	
	riemissione delle stesse alla data corrente; in alternativa, e dietro accordo con	
	l'Area dei Sistemi Informativi, all'emissione di eventuali Note di credito. La	
	Commissionaria aggiudicataria s'impegna a presentare, dietro richiesta delle	
	Biblioteche o dell'Area dei Sistemi Informativi, fattura in originale dell'editore	
	unitamente alle specifiche ed ai chiarimenti che esse dovessero ritenere utili.	
	Ulteriori specifiche relative alle fatture possono essere richieste nel corso della	
	fornitura	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda a	
	quanto disposto nell'art. 16 del CSA che qui si intende integralmente riportato.	
	Art. 10 - R.U.P., Direttore dell'esecuzione, Direttori operativi e	
***************************************	Commissione di verifica	
	Ai fini della corretta gestione del presente Accordo quadro, sono preposti, per	

of Marketine for more and also consider on one that be compared to the constant of the constan	l'Ente appaltante, i soggetti di seguito elencati i cui compiti e responsabilità sono	
	disciplinati dall'art. 101 del Codice e dagli artt. 23, 24 e 25 del CSA, che qui si	
***************************************	intendono integralmente riportate:	
	- Responsabile Unico del Procedimento;	
	- Direttore dell'Esecuzione;	
	- eventuali Direttori operativi per le attività inetenti la fornitura;	
	- eventuale Commissione di verifica delle prestazioni.	
	Art. 11 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	
	Il Fornitore, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, come da dichiarazione	
	allegata (Allegato n. 3), si obbliga ad utilizzare per tutte le operazioni finanziarie	_
	inerenti al presente Accordo, il conto corrente bancario acceso presso l'Istituto	_
	Banca Intesa San Paolo S.p.a IBAN: IT96U0306905087701000000220, e che	
	i soggetti delegati ad operare sul predetto conto corrente sono:	_
	1. il sig. Andrea Manti, secondo 2012 2019, edile in Paris 1	
	2. il sig. Mario Demuro Pizzolato, otto B. S. il 10.05.1061, residente in	
		_
	Eventuali modifiche del predetto conto corrente o delle persone delegate ad	
	operare su di essi, dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto	
	all'Amministrazione.	
	Alla stessa disciplina di cui all'art 3 della legge n. 136/2010 soggiacciono i	_
	cessionari di eventuali crediti che sono tenuti ad indicare il CIG e ad anticipare i	_
	pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti	
	dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari	
	relativi ai crediti ceduti. Il presente Accordo quadro si intenderà risolto di diritto,	_
l	i i	

ex art. 1456 c.c., in tutti i casi in cui le relative transazioni satanno eseguite senza	
avvalersi di tali conti correnti, e nel caso di violazione dei termini previsti dal	
presente articolo per le comunicazioni d'obbligo. Le imprese si obbligano,	
comunque, a conformarsi alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari	***************************************
di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.	
Art. 12 - Suhappalto	
L'Ente appaltante prende atto che il Fornitore, in sede di offerta ha dichiarato	
che non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto	
delle prestazioni. Pertanto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le	
prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.	
Art. 13 – Garanzia definitiva	
A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente	
Accordo quadro, l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del Codice, ha costituito	
garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2231387 dell'importo di €	
217.878,18 (euro duecentadiciassettemilaottacentasettantotto/18) rilasciata da Coface	
(Allegato 4).	
La predetta cauzione è stata ridotta della metà in quanto il Fornitore è in	
possesso di certificazione di qualità.	
Ai fini dello svincolo della cauzione si applica quanto disposto nel citato art. 103	
del Codice.	
Art. 14 – Penali	
In caso di accertata ed ingiustificata mancanza del rispetto dei termini di	
esecuzione, delle condizioni e delle modalità di svolgimento della prestazione,	
l'Ente appaltante applicherà le penali con le modalità e i termini stabiliti nell'art.	
17 del CSA, che qui si intendono integralmente riportate.	

	Qualora l'ammontare delle penalità addebitate superi il 10% dell'importo
	complessivo contrattuale, il contratto, ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, è
	risolto di dititto.
	Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione
	delle penali verranno contestati alla Commissionaria per iscritto. La
	Commissionaria dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel
	termine massimo di tre giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l'Ente
	appaltante ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o
	la stessa non sia giunta nel termine, potranno, a discrezione dell'Ente appaltante
	essere applicate le penali.
	Resta fermo il diritto dell'Ente appaltante a pretendere il risarcimento di
	eventuali ulteriori danni per violazioni e inadempienze che si risolvano in una
	fornitura non corretta.
	Art. 15 - Inadempimenti contrattuali e risoluzione
	Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è contestata alla Commissionaria
awme	per iscritto. Entro tre giorni lavotativi dalla data della formale comunicazione, il
	Fornitore può presentare eventuali deduzioni; decorso il suddetto termine la
	stazione appaltante, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le
	ritenga valide, a sua discrezione, applicherà le penali di cui all'art. 17 del CSA
	richiamato nell'art. 14 del presente Accordo, o comunque adotterà le
	determinazioni ritenute più opportune.
	In ogni caso l'Ente appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun
	termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Accordo quadro
	ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con
	PEC, nei casi e con le modalità indicati nell'art. 19 del CSA, che qui si intendono
'	I I

integralmente riportate.	
In caso di risoluzione dell'Accordo quadro per fatto della Commissionaria	
verranno riconosciuti a quest'ultima solo gli importi corrispondenti alla parte	
della fornitura consegnata ed accettata dall'Università degli Studi di Catania. La	
Commissionaria dovrà in ogni caso risarcire all'Ente appaltante qualsiasi danno	
diretto e indiretto che possa comunque derivare dall'inadempienza della	
Commissionaria stessa.	
In caso di fallimento o di risoluzione dell'Accordo quadro o per grave	
inadempimento della Commissionaria, trova applicazione l'art. 110 del Codice	£
L'Ente appaltante può, inoltre, risolvere l'Accordo quadro nei seguenti casi non	
imputabili alla Commissionaria:	
- per motivi di pubblico interesse. In particolare in caso di sopravvenuta	
stipulazione di una convenzione ai sensi dell'art. 26 legge 488/99 e	and the state of t
ss.mm.ii., salvo che, anche ad avvenuta aggiudicazione, il Fornitore offra di	
adeguare l'offerta ai parametri di qualità e prezzo oggetto di	
convenzionamento;	
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal	
Codice Civile.	
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda	
alla disciplina di cui all'art. 108 del Codice e all'art. 19 del CSA.	
Art.16 - Divieto di cessione e cessione del credito	nantien authoreum an en
Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art.	
106 comma 1 lett. d) punto 2) del Codice, è fatto divieto al Fornitore di cedere	
anche parzialmente il presente Accordo quadro, a pena di nullità della cessione	
stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art.	
·	

	106 del Codice	
	La Commissionaria può cedere i crediti derivanti dal presente Accordo quadro	Little degree April 1971 April 1971
	con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.	
	Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura	
	privata autenticata e devono essere notificate all'ente appaltante. Si applicano le	
	disposizioni di cui alla legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto alla	
	Commissionaria conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.	
	La cessione del credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari	
	di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii. Pertanto, la Commissionaria, in caso di	
	cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 7572172203 al cessionario,	***************************************
	eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato	
	sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzate conti	
	correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante	
	bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Fornitore medesimo,	
	riportando il CIG.	
	In caso di inosservanza da parte della Commissionaria agli obblighi di cui al	
	presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente appaltante al risarcimento	
	del danno, il presente Accordo quadro si intende risolto di diritto	
	Articolo 17 – Disposizioni antimafia	
	La Commissionaria prende atto che la validità e l'efficacia del presente Accordo	
	quadro è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa	
	antimafia.	
	La Commissionaria si impegna a comunicare immediatamente alla stazione	
-	appaltante ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella	
	struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.	
	•	

	La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la	
	durata dell'Accordo quadro, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in	
***************************************	capo alla Commissionaria.	***************************************
TV0 1200 T CO T MICANICO	Art. 18 – Normativa anticorruzione	
#1414-00-79-7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	La Commissionaria si impegna, con riferimento alle prestazioni oggetto del	
	presente Accordo quadro, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori	
	a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il tuolo e l'attività svolta, gli	
***************************************	obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (ai sensi dell'art. 2,	
	comma 3) nonché quelli previsti dal Codice di comportamento e dal Codice	
	etico dell'Università degli Studi di Catania, rispettivamente emanati con Decreto	
-	rettorale n. 2352 del 05/06/2014 e n. 2637 del 6/08/2015 e accessibili al link	
***************************************	http://www.unict.it/content/atti-generali La Commissionaria riceve con il	
	presente contratto, ai sensi dell'art. 17 del medesimo DPR n. 62/2013, copia del	
	decreto stesso ai fini di una più completa e piena conoscenza delle norme di	
	riferimento ed è consapevole che la violazione degli obblighi di cui ai predetti	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Codici, può costituire causa di risoluzione del contratto	
	Art. 19 - Patto di integrità	
	Con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, il Fornitore prende atto che	
	il Patto di integrità accettato già in fase di partecipazione alla procedura indetta	***************************************
***************************************	dalla stazione appaltante e trasmesso dallo stesso, sottoscritto, con Pec prot. n.	
	158108 del 16.11.2018, costituisce parte integrante del presente Accordo quadro,	
**************************************	anche se non materialmente allegato.	
	Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque dei comportamenti	
	dalle disposizioni del Patto di Integrità, l'Università degli Studi di Catania fermo	
	restando il diritto al risarcimento del danno, avrà la facoltà di considerare risolto,	
1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Ì

	ai sensi del precedente art. 15, sia l'Accordo quadro che gli eventuali contratti
***************************************	attuativi in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo della Commissionaria
	di risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Ente appaltante.
***************************************	Art. 20 - Domicilio dell'appaltatore
	L'aggiudicatario, ai fini del presente Accordo quadro, elegge domicilio presso la
***************************************	sede legale della Celdes s.r.l., in Corso Trieste n. 44 – 00198 Roma, n. tel.
Ad Bullion States and Addition and Administration Control of the C	06164169500, n. fax 06164169599, pec amministrazione@pec.celdes.it,e-mail
	amministrazione@celdes.it
	Art. 21 – Ttattamento dei dati
-	Il trattamento dei dati personali è svolto dall'Università degli Studi di Catania, in
	qualità di Titolare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale per
	la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o
	GDPR) che costituisce la normativa di riforma della legislazione europea in
	materia di protezione dei dati.
~	La Commissionaria avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni
	di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto
	di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
	all'esecuzione dell'Accordo quadro.
	La Commissionaria si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e
	conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso,
	vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità
	di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della
	riservatezza o arrechino altrimenti danno.
	La Commissionaria sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri
	dipendenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
ı	1

	Le parti si impegnano, altresì, a trattare eventuali dati personali e sensibili nel	
NAV-	rispetto della normativa vigente in materia.	
NATIONAL DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PR	Art. 22 – Spese accessorie	
	Sono a carico del Contraente tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali	
	relative al presente Accordo quadro, a titolo esemplificativo e non esaustivo,	
<u> </u>	spese di registro, bollo, copie occorrenti etc. ad eccezione di quelle che fanno	
	carico all'Ente appaltante per legge	
WATER-S-17-17-3-1-1-1-1-1	La Commissionaria deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a	
	corrispondere all'Ente appaltante le spese relative alla pubblicazione del bando.	
	di gara e dell'avviso di aggiudicazione pubblicari sulla Gazzetta ufficiale della	
	Repubblica italiana, per l'importo € 4.382,69 (Euro quattromilatricentottantadue/69)	
	Iva inclusa.	
	L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come heneficiario	
	l'Università degli Studi di Catania da appoggiare a: Credito Valtellinese S.p.A.	
H3/00.1	<u>IBAN IT 96 N 0521 16903 00000 8092222 – (BIC/SWIFT: BPCVIT2S solo</u>	
	per bonifici esteri), con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara	
	fornitura in abbonamento di periodici italiani e stranieri – CIG 7572172203".	
	Art. 23 – Variazioni delle prestazioni dell'Accordo quadro	
	Nell'esclusivo interesse dell'Ente appaltante, con riferimento a sopravvenute	
	esigenze nel corso dell'esecuzione dell'Accordo quadro, finalizzate al	
un-	miglioramento o alla migliore funzionalità delle stesso, entro i limiti e le	
	condizioni stabilite dall'art. 106, comma 12, del Codice, l'Ente appaltante può	
	chiedere alla Commissionaria una variazione in aumento o in diminuzione delle	
	prestazioni fino alla concorrenza del 20% (venti per cento) del prezzo	
	complessivo previsto nell'Accordo quadro. La Commissionaria, senza necessità	nr.,

	di alcuna formale accettazione, è tenuta ad eseguire la fornitura agli stessi patti,	
	prezzi e condizioni del contrato originario senza diritto ad alcuna indennità ad	
	eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In ogni caso, la	
	Commissionaria ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di catattere non	
	sostanziale che siano ritenute opportune dall'Università, a condizione che non	
	mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell'Accordo quadro e	
	non comportino maggiori oneri a carico della Commissionaria.	
	Le modifiche e le varianti contrattuali sono autorizzate dal RUP.	
PAGE 100	Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o	
	rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano il ripristino, a	
	carico della Commissionaria, della situazione originaria preesistente, secondo le	
***************************************	disposizioni impartire dal RUP stesso.	
		1
	Art. 24 - Condizione risolutiva e recesso dall'Accordo quadro	
	Art. 24 – Condizione risolutiva e recesso dall'Accordo quadro Attesa l'urgenza, il presente Accordo quadro è stipulato nelle more del tilascio	
	-	
	Attesa l'urgenza, il presente Accordo quadro è stipulato nelle more del tilascio	
	Attesa l'urgenza, il presente Accordo quadro è stipulato nelle more del tilascio dell'informativa antimafia ex art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. attestante	
	Attesa l'urgenza, il presente Accordo quadro è stipulato nelle more del tilascio dell'informativa antimafia ex art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. attestante l'inesistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. Il presente	
	Attesa l'urgenza, il presente Accordo quadro è stipulato nelle more del tilascio dell'informativa antimafia ex art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. attestante l'inesistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. Il presente Accordo quadro, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva del rilascio di	
	Attesa l'urgenza, il presente Accordo quadro è stipulato nelle more del tilascio dell'informativa antimafia ex art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. attestante l'inesistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. Il presente Accordo quadro, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva del tilascio di informazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza o tentativi	
	Attesa l'urgenza, il presente Accordo quadro è stipulato nelle more del rilascio dell'informativa antimafia ex art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. attestante l'inesistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. Il presente Accordo quadro, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva del rilascio di informazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. In tale evenienza l'Accordo quadro sarà risolto di diritto.	
	Attesa l'urgenza, il presente Accordo quadro è stipulato nelle more del rilascio dell'informativa antimafia ex art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. attestante l'inesistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. Il presente Accordo quadro, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva del rilascio di informazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. In tale evenienza l'Accordo quadro sarà risolto di diritto mediante semplice comunicazione con racc. a.r. o PEC.	
	Attesa l'urgenza, il presente Accordo quadro è stipulato nelle more del tilascio dell'informativa antimafia ex art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. attestante l'inesistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. Il presente Accordo quadro, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva del rilascio di informazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. In tale evenienza l'Accordo quadro sarà risolto di diritto mediante semplice comunicazione con racc. a.r. o PEC. La Commissionaria, pertanto, dichiara di essere a conoscenza che l'ente	
	Attesa l'urgenza, il presente Accordo quadro è stipulato nelle more del tilascio dell'informativa antimafia ex art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. attestante l'inesistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. Il presente Accordo quadro, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva del rilascio di informazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. In tale evenienza l'Accordo quadro sarà risolto di diritto mediante semplice comunicazione con racc. a.t. o PEC. La Commissionaria, pertanto, dichiara di essere a conoscenza che l'ente appaltante recederà dal presente contratto, stipulato in assenza della	

	ss.mm.ii., L'Ente appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'Accordo quadro	
	ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del Codice	
	In caso di recesso, l'Ente appaltante resta obbligato al pagamento delle sole	
	fatture emesse in relazione agli ordini effettuati alla data in cui il recesso ha	
	efficacia; con tale pagamento la Commissionaria si ritiene soddisfatta di ogni suo	
	avere e dichiara sin d'ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in	
	particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.	
	Art. 25 – Controversie	
	Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente	
	Accordo Quadro e relativi Contratti attuativi comprese quelle relative alla sua	
	validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via	
	esclusiva il Foro di Catania.	
	Ed io, Ufficiale Rogante, come richiesto, ho ricevuto e redatto il presente atto	
	che ho letto ai comparenti e che da me interpellati, lo approvano, dichiarandolo	
	conforme alla loro volontà. Non si dà lettura degli allegati perché le parti, con il	
	mio consenso, vi rinunciano, dichiarando di averne piena conoscenza.	
	Scritto a mezzo di apparecchiatura informatica da persona di mia fiducia e	
	sottoscritto con firma elettronica dalle parti e dall'Ufficiale Rogante su fogli resi	
1	hollati, consta di numero 24 facciate e n.19 righe escluse le firme.	
	Il Direttore generale Il Fornitore	
	(E.to Avv. Candeloro Bellantoni) (E.to Mario Demuro Pizzolato)	
	L'UFFICIALE ROGANTE	
	(F.to Avv. Vanessa Rapisarda)	18